

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo, con riferimento alla L.R. 8 agosto 2001 n.26 “ Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita – abrogazione della L.R. 10/99”.

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, inteso come percorso casa/scuola e viceversa, degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

## Art. 2 – ISCRIZIONI

Coloro che intendono usufruire del servizio devono presentare domanda all'Ufficio Comunale competente, in modalità on-line utilizzando le proprie credenziali di identità digitale, in base a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, entro i termini comunicati dall'Amministrazione Comunale.

L'iscrizione al servizio costituisce impegno da parte della famiglia al pagamento delle quote spettanti e all'accettazione delle norme del presente regolamento.

L'iscrizione ha validità annuale e va presentata sia da coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia da coloro che intendono confermarla.

In base alle richieste pervenute sarà predisposto, tenendo conto di criteri di sicurezza e funzionalità, un piano di trasporto annuale indicante i percorsi e le relative fermate; l'istruttoria della domanda si concluderà con la comunicazione all'utente di accettazione o diniego debitamente motivato.

Le iscrizioni fuori termine e le variazioni nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente alle esigenze del servizio.

## Art. 3 – CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

Gli utenti, ai sensi dell'art. 3 L.R. 26/2001, concorrono al costo dei servizi mediante il pagamento di tariffe stabilite, di anno in anno, dalla Giunta Comunale.

La tariffa del servizio di trasporto scolastico è mensile.

Tenuto conto del calendario scolastico si individuano n.9 (nove) mensilità da corrispondere per ogni anno scolastico in due rate : la prima pari a quattro mensilità e la seconda a cinque.

Nel caso di utilizzo parziale del servizio (solo andata o solo ritorno) è prevista una tariffa in misura ridotta. Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario per qualsiasi motivo non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è comunque dovuta per intero.

#### **Art. 4 – TARIFFA AGEVOLATA ED ESENZIONE**

Per il pagamento dei servizi è prevista una agevolazione tariffaria in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di riferimento, calcolato ai sensi della normativa vigente.

La Giunta Comunale annualmente delibera:

- la tariffa intera
- la soglia ISEE per l'accesso alla tariffa agevolata
- la tariffa agevolata minima

Agli utenti che non presentano richiesta di tariffa agevolata entro i termini indicati dall'amministrazione Comunale, verrà applicata la tariffa intera.

Nel caso di presentazione tardiva della richiesta, questa avrà effetto a partire dal mese successivo.

Ai non residenti che frequentano le scuole del territorio non sarà applicata alcuna agevolazione tariffaria, fatto salvo convenzioni/accordi in essere con i comuni di residenza.

#### **ESENZIONE**

E' prevista unicamente per i casi segnalati dal Servizio Sociale Minori; la segnalazione è valida per l'anno scolastico di presentazione o per i periodi richiesti.

#### **Art. 5 - RITIRO DAL SERVIZIO E RIMBORSI**

Le famiglie che nel corso dell'anno intendono ritirare il proprio figlio dal servizio dovranno darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente attraverso l'invio del modulo disponibile nel portale online pubblicato sul sito web istituzionale.

Il ritiro avrà effetto dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

Per il ritiro dal servizio è possibile chiedere il rimborso delle quote pagate esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- cambio di residenza del nucleo familiare
- documentate modifiche delle condizioni lavorative dei genitori

Il rimborso, se spettante, viene concesso alle seguenti condizioni:

- verrà conteggiato dal mese successivo alla data di rinuncia;
- la quota verrà rimborsata solo alla fine dell'anno scolastico;

Le richieste di ritiro dal servizio sono accolte una sola volta per anno scolastico.

#### **Art. 6 – PAGAMENTO DELLE RETTE**

I pagamenti delle rette dovranno essere effettuati entro le scadenze che verranno indicate, utilizzando il portale web pubblicato sul sito istituzionale del Comune, con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale e le altre modalità indicate sul sito istituzionale.

Nel caso di mancato rispetto del termine suddetto, si procederà al sollecito; perdurando l'inadempienza, si procederà secondo quanto previsto dal "Regolamento generale delle entrate".

## **Art. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio è effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale.

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato con priorità agli utenti residenti nella Municipalità dove ha sede la scuola frequentata.

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni ed una gestione economica e razionale del servizio, il trasporto si svolge tramite punti di raccolta/fermate, ubicate prevalentemente sulla viabilità principale. Di norma si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private. Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, il servizio può anche essere organizzato in forma integrata con le linee di trasporto pubblico.

## **Art. 8 – LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE**

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore, gli autisti stabiliscono se sia possibile effettuare o meno il trasporto, oppure raggiungere determinate località, sia all'andata che al ritorno; in questi casi il comune potrà non essere oggettivamente in grado di fornire all'utenza un'informazione preventiva; nel caso di impossibilità ad effettuare il trasporto al ritorno, verrà garantita la custodia dei bambini ed i genitori saranno informati sulle modalità del ritiro.

Qualora, a seguito della soppressione del servizio, gli alunni venissero accompagnati a scuola dalle famiglie, le stesse dovranno farsi carico anche del ritorno.

Nel periodo invernale il servizio potrà essere limitato in via cautelativa in alcuni tratti montani e particolarmente impervi, previa informazione alle famiglie.

## **Art. 9 – ACCOMPAGNAMENTO, RESPONSABILITA' E SANZIONI**

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus è garantito solo per gli alunni delle scuole dell'infanzia, come previsto dalla vigente normativa; per gli alunni della scuola dell'obbligo l'accompagnamento ha natura discrezionale e potrà essere attivato compatibilmente con le risorse disponibili.

Il compito dell'accompagnatore è sorvegliare gli alunni durante il percorso, assicurando che tengano un comportamento tale da non pregiudicare l'incolumità propria e altrui; dovrà inoltre verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini iscritti e che la salita e discesa dallo scuolabus siano effettuate correttamente. In caso di assenza dell'accompagnatore durante il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, le predette funzioni verranno svolte dall'autista.

I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa all'ufficio competente. Nel caso nessuno si presentasse alla fermata dello scuolabus, il bambino verrà riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, alla Forza Pubblica.

Per le sole scuole secondarie di primo grado, in considerazione del maggior grado di maturità e autonomia degli alunni, in caso di arrivo anticipato o partenza posticipata dello scuolabus rispetto

l'orario di entrata e uscita dalla scuola, non sarà necessariamente garantita la presenza di personale di vigilanza; con la sottoscrizione della domanda, il genitore dichiara di essere a conoscenza e accettare la modalità di svolgimento del servizio.

Al ritorno, previa autorizzazione scritta da parte del genitore, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado potranno essere lasciati alle fermate, preventivamente stabilite e comunicate alle famiglie, senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata al ritiro. In mancanza di tale autorizzazione la riconsegna dovrà avvenire secondo le modalità previste per gli altri alunni.

Le responsabilità del comune, dell'autista e dell'accompagnatore iniziano nel momento in cui l'alunno sale sull'automezzo e terminano:

- per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, con la consegna dei bambini al personale addetto alla vigilanza e, al ritorno, alle famiglie;
- per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con la discesa alla fermata presso la scuola e, al ritorno, con la consegna alle famiglie, salvo quanto stabilito nel precedente paragrafo

E' prevista la sospensione dal servizio, qualora, ripetutamente e senza giustificati motivi, i genitori o propri delegati non provvedano al ritiro dell'alunno alla fermata.

Gli alunni che tengano comportamenti irrispettosi o tali da compromettere la sicurezza degli altri trasportati o da turbare il buon funzionamento del servizio, saranno oggetto di richiamo scritto. In caso di recidiva l'alunno potrà essere sospeso dal servizio.

Eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili.

## **Art. 10 – VARIAZIONI AL SERVIZIO**

Orari non definitivi e non coincidenti con le esigenze complessive del piano trasporto non potranno essere presi in considerazione (entrate o uscite scaglionate, assemblee sindacali del personale scolastico o scioperi di un solo ordine di scuola). In caso di variazione dell'inizio e/o della fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali che riguardano l'intera realtà scolastica, a seguito di specifica richiesta della scuola pervenuta in tempo utile, l'orario del servizio potrà subire modifiche. La relativa comunicazione alle famiglie dovrà essere effettuata dalla scuola, con congruo anticipo.

## **Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati relativi alle iscrizioni e agli adempimenti conseguenti alla fruizione dei servizi scolastici sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale; il titolare del trattamento è il Comune e può essere designato un Responsabile con apposito atto del Sindaco. L'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico (fisso o mobile) dei genitori può essere utilizzato dal Comune per finalità di comunicazione istituzionale e per inviare comunicazioni specifiche riguardanti le modalità di pagamento, di iscrizione e ogni altra notizia che sia inerente il servizio di cui si sta usufruendo.

## **Art.12 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento verrà applicato a decorrere dall' a.s. 2019/2020

Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti regolamenti in materia di trasporto scolastico in vigore negli ex comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno e prevale su ogni altra disciplina attualmente in vigore, applicabile a tale servizio.